

Codice A1701B

D.D. 24 gennaio 2023, n. 55

OGGETTO: L.R. n. 1/2019 e n. 63/78 - DGR n. 12 - 2919 del 26 febbraio 2021. Contributi per studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata. Approvazione del progetto di ricerca "Monitoraggio della qualità del latte bovino prodotto nel territorio regionale - Bovilat 7.0" e dello schema di convenzione. Concessione di un contributo regionale di € 300.000,00.



ATTO DD 55/A1701B/2023

DEL 24/01/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: OGGETTO: L.R. n. 1/2019 e n. 63/78 - DGR n. 12 – 2919 del 26 febbraio 2021. Contributi per studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata. Approvazione del progetto di ricerca “Monitoraggio della qualità del latte bovino prodotto nel territorio regionale – Bovilat 7.0” e dello schema di convenzione. Concessione di un contributo regionale di € 300.000,00.

La legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 “Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste” in particolare all’art. 47 prevede che la Regione allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni e della produttività in agricoltura, per migliorare le tecniche produttive, di trasformazione e commercializzazione ed in generale per favorire la più razionale utilizzazione tecnica, economica ed organizzativa di tutte le risorse impiegate ed impiegabili in agricoltura, nei settori delle produzioni vegetali, degli allevamenti animali e della lotta contro i parassiti animali e vegetali, possa attuare studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, di attività dimostrative o di lotta fitosanitaria per i singoli comparti produttivi provvedendovi direttamente o avvalendosi, previa convenzione, di Istituti scientifici e di analisi dello Stato, delle Università nonché di laboratori di altri Enti ed istituzioni particolarmente qualificati. L’Amministrazione regionale può altresì finanziare studi e ricerche e l’attuazione di programmi per la difesa attiva delle colture agrarie dalle calamità atmosferiche, nonché studi e ricerche relative alla utilizzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, con particolare riguardo alla loro possibile utilizzazione quale fonte di energia.

La legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, all’art. 109 (Norme transitorie), comma 5, lettera a), dispone che fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all’art. 6, resta in vigore la Legge regionale n. 63/1978.

Le disposizioni per l’attuazione del Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, contenenti i criteri, sono state approvate dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 27 - 9074 del 1/07/2008 e s.m.i. (da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 32 – 3607 del 23 luglio

2021) per il triennio 2008-10, la cui applicabilità è stata estesa ai successivi periodi di programmazione a partire dal 2011.

Con la D.G.R. n. 74 – 6067 del 25 novembre 2022, è stato approvato il Programma di ricerca, sperimentazione, e dimostrazione agricola per il biennio 2022-23, determinando in euro 2.866.721,41, l'onere massimo sostenibile per il finanziamento dei progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola per il suddetto periodo.

Dato atto che, le disposizioni per il Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola per l'anno 2022 di cui alla DGR n. 74 – 6067 del 25 novembre 2022 sono state registrate il 30 novembre 2022 dalla Commissione europea con il Titolo “Contributi per studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione applicata in agricoltura”, (aiuto di Stato: SA-105093).

Visti:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la Legge regionale 27 dicembre 2022, n. 28 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2023 e disposizioni finanziarie”;

Preso atto:

- della Determinazione Dirigenziale n. 966/A1706B del 2 dicembre 2022, con la quale si è stabilito, tra l'altro, di:

impegnare (Impegno n. 2022/15796) e liquidare € 1.048.240,46 sul capitolo di spesa 166033/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 – annualità 2022 - in favore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura - ARPEA (Cod. soggetto 139952 – classe soggetto ARPEA “trasferimento fondi”) Via Bogino, 23 in Torino - C.F. 97694170016 – quale contributo regionale - annualità 2022 - per il finanziamento dei progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, secondo gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 74 - 6067 del 25 novembre 2022.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2022, € 1.048240,46;

- dell'Atto contabile di liquidazione n. 2022/13440/ALG del 5 dicembre 2022, con il quale si è proceduto alla liquidazione di € 300.000,00 sul capitolo di spesa n. 166033/2022 ad ARPEA, a valere sull'impegno n. 2022/15796 di cui al punto precedente;

- che le disposizioni per il Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola per l'anno 2022 di cui sopra, sono state pubblicate sul sito web regionale al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/ricerca-innovazione-multifunzionalita/attivita-ricerca-sperimentazione-dimostrazione-agricola-2017-2023> .

Atteso che, trattandosi di aiuti concessi ai sensi del Regolamento n. 702/2014, si è provveduto:

- ad inserire tale aiuto nel catalogo del Registro degli Aiuti del SIAN istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (SIAN-CAR 1007620) e ad ottenere il codice di registrazione provvisorio del presente aiuto in via di concessione (SIAN-COR 1528231);
- ad eseguire le consultazioni preventive del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 e s.m.i., per quanto riguarda gli aiuti di stato già concessi ai richiedenti e i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili in applicazione della cosiddetta “regola Deggendorf” e tali consultazioni preventive sono indicate nel dispositivo della Determinazione dirigenziale.

Preso atto che, con riferimento a quanto previsto dal decreto 31 maggio 2017, n. 115 avente per

oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234” e successive modifiche e integrazioni, i dati identificativi degli aiuti concessi con tale provvedimento devono essere prontamente registrati nel Registro Aiuti del SIAN istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.

Vista la determinazione dirigenziale n. 56 del 09/03/2007 con cui sono state approvate le procedure per la programmazione delle attività di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola.

Considerato che la D.G.R. n. 74 – 6067 del 25 novembre 2022 ha approvato le modalità per il finanziamento dei progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola per l'anno 2022 e 2023, prevedendo il finanziamento di progetti di ricerca prioritariamente finalizzati a:

- migliorare la qualità e la competitività delle produzioni agricole piemontesi;
- migliorare la gestione economica e sostenibile dei processi produttivi agricoli;

con particolare riferimento all'ambito zootecnico, di difesa delle colture agrarie, alla conservazione e valorizzazione della biodiversità agraria vegetale, al miglioramento della gestione delle risorse idriche e all'aumento dell'efficienza nell'uso dell'acqua in agricoltura.

Vista l'importanza di trattare all'interno del programma di ricerca e sperimentazione 2022 iniziative volte a migliorare la qualità e la competitività delle produzioni agricole piemontesi.

Nell'ambito del Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola 2022, il Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche ha individuato, applicando le modalità di finanziamento dell'attività a regia regionale di cui al punto 3) dell'allegato della determinazione dirigenziale n. 56 del 09/03/2007, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (I.Z.S.), una proposta progettuale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola per gli anni 2022 e 2023.

In data 30 giugno 2022 l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ha conseguentemente presentato al Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche la proposta progettuale “Monitoraggio della qualità del latte bovino prodotto nel territorio regionale – Bovilat 7.0” (nel seguito Progetto BOVILAT 7.0), agli atti del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche (prot. I.Z.S. n. 6700 del 30 giugno 2022).

Preso atto che il Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, con il verbale istruttorio del 29 dicembre 2022, ha provveduto:

- ad istruire il progetto BOVILAT 7.0 per gli anni 2022-2023 presentato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, verificando la correttezza e la completezza della documentazione presentata in base alla modulistica approvata con DD n. 56 del 9/3/2007;
- ad esprimere parere favorevole all'approvazione del Progetto BOVILAT 7.0 finalizzato a monitorare, migliorare e valorizzare la qualità del latte piemontese, attraverso una sua precisa tipizzazione, sia esso destinato all'alimentazione che alla trasformazione. Il progetto BOVILAT 7.0 è ritenuto coerente con quanto previsto dal Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola approvato con D.G.R. n. 74 - 6067 del 25 novembre 2022.

Di seguito sono riportati i principali dati identificativi del Progetto BOVILAT 7.0 per gli anni 2022-2023:

- Capofila del progetto di ricerca: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e

Valle d'Aosta;

- Titolo completo del progetto di ricerca: Monitoraggio della qualità del latte bovino prodotto nel territorio regionale – BOVILAT 7.0;
- Spesa preventivata dall'Istituzione tecnico-scientifica per l'attuazione del progetto di ricerca: € 462.273,46;
- Spesa ammessa dal Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche per l'attuazione del progetto di ricerca: € 462.273,46;
- Contributo richiesto dall'Istituzione tecnico-scientifica per l'attuazione del progetto di ricerca: € 300.000,00;
- Contributo ritenuto congruo dal Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche per l'attuazione del progetto di ricerca ai sensi della DGR n. 74 – 6067 del 25 novembre 2022: € 300.000,00.

In relazione a quanto sopra enunciato, nell'ambito del Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola 2021, il Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche ritiene:

1. di approvare il Progetto BOVILAT 7.0 per gli anni 2022-23 finalizzato a monitorare, migliorare e valorizzare la qualità del latte piemontese, attraverso una sua precisa tipizzazione, sia esso destinato all'alimentazione che alla trasformazione. Il Progetto BOVILAT 7.0 per gli anni 2022-23 è ritenuto coerente con quanto previsto dal Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola approvato con DGR n. 74 – 6067 del 25 novembre 2022;
2. di concedere, ai sensi delle disposizioni approvate dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 27 - 9074 del 01/07/2008 e s.m.i. e con la n. 74 – 6067 del 25 novembre 2022, un contributo regionale fino ad un massimo di € 300.000,00 all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta Via Bologna, 148, 10154 Torino TO, C.F./P. IVA 05160100011 per finanziare il Progetto BOVILAT 7.0 per gli anni 2022-23;
3. di approvare, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 12 ottobre 1978 n. 63, lo schema di convenzione tipo tra la Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per l'attuazione del progetto BOVILAT 7.0 per gli anni 2022-23 (allegato 1);
4. di stabilire che la convenzione tra la Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per l'attuazione del progetto BOVILAT 7.0 per gli anni 2022-23 decorre a partire dalla data della sua stipulazione e avrà scadenza il 30/9/2023;
5. disporre che, con riferimento a quanto previsto dal decreto 31 maggio 2017, n. 115 avente per oggetto "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", i dati identificativi degli aiuti concessi con tale provvedimento, VERCOR: 21630152 per quel che riguarda gli altri aiuti di Stato già concessi ai richiedenti e VERCOR: 21630144 per quel che riguarda i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili in applicazione della cosiddetta "regola Deggendorf", devono essere prontamente registrati nel Registro Aiuti del SIAN istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Richiamato che l'onere complessivo di € 300.000,00 di cui al presente provvedimento, trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 2022/15796 di € 1.048.240,46 assunto sul capitolo di spesa 166033/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 – annualità 2022 - con la determinazione dirigenziale n. 966/A1701B del 2 dicembre 2022.

Considerato che, con successivo provvedimento, sarà autorizzata ARPEA, ai sensi della convenzione rep. n. 331 del 31 agosto 2021 e dell'art. 5 della L.R. n. 16/2002, ad erogare il contributo regionale di euro 300.000,00 all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, per finanziare il progetto di ricerca "Bovilat 7.0", secondo le condizioni

sottoscritte dalle parti in convenzione e previa verifica della regolarità contributiva accertata mediante i canali telematici INPS/INAIL a disposizione (DURC), nonché previa verifica, per il saldo, delle spese sostenute e rendicontate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta nell'attuazione del progetto di ricerca.

Vista la regolarità contributiva dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, accertata mediante acquisizione on-line del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del 22 novembre 2022 e scadenza 22 marzo 2023 (prot. INPS 33688191).

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 144/99 e dalla Legge n. 3/2003 recanti disposizioni in materia di progetti di investimento pubblico è stato assegnato al progetto di ricerca denominato "Bovilat 7.0" il seguente CUP - Codice Unico di Progetto: J13C23000010002. .

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal D.lgs 25 maggio 2016 n. 97;

ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, del D.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

Preso atto del "Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)".

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

vista la DGR n. 15 - 4621 del 4 febbraio 2022 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10 - 396";

preso atto che il procedimento connesso al presente atto "Approvazione dei progetti per il finanziamento di attività di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola" ha una durata di 180 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e che si conclude con una determinazione dirigenziale di approvazione dei progetti;

dato atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014, che il presente provvedimento non è stato concluso nel termine di 180 giorni previsto dalla DGR n. 15 - 4621 del 4 febbraio 2022, a causa del ritardo nell'approvazione della D.G.R. n. 74 - 6067 del 25 novembre 2022 di approvazione del Programma di ricerca, sperimentazione, e dimostrazione agricola per il biennio 2022-23, della successiva registrazione della misura di aiuto di Stato presso i Servizi della Commissione Europea (30 novembre 2022) e della ancora successiva Determinazione Dirigenziale sopra citata di impegno delle risorse necessarie (2 dicembre 2022).

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del

Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.

Tenuto conto di quanto indicato in premessa e delle risultanze istruttorie.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, così come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021.;

determina

1. di approvare il Progetto BOVILAT 7.0 (Codice Unico di Progetto: J13C23000010002) per gli anni 2022-23 finalizzato a monitorare, migliorare e valorizzare la qualità del latte piemontese, attraverso una sua precisa tipicizzazione, sia esso destinato all'alimentazione che alla trasformazione. Il Progetto BOVILAT 7.0 per gli anni 2022-23 è ritenuto coerente con quanto previsto dal Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola approvato con DGR n. 74 – 6067 del 25 novembre 2022;

2. dato atto dei principali dati identificativi del Progetto BOVILAT 7.0 per gli anni 2022-2023:

- Capofila del progetto di ricerca: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;
- Titolo completo del progetto di ricerca: Monitoraggio della qualità del latte bovino prodotto nel territorio regionale – BOVILAT 7.0;
- Spesa preventivata dall'Istituzione tecnico-scientifica per l'attuazione del progetto di ricerca: € 462.273,46;
- Spesa ammessa dal Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche per l'attuazione del progetto di ricerca: € 462.273,46;
- Contributo richiesto dall'Istituzione tecnico-scientifica per l'attuazione del progetto di ricerca: € 300.000,00;
- Contributo ritenuto congruo dal Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche per l'attuazione del progetto di ricerca ai sensi della DGR n. 74 – 6067 del 25 novembre 2022: € 300.000,00.

3. di concedere, ai sensi delle disposizioni approvate dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 27 - 9074 del 01/07/2008 e s.m.i. e con la n. 74 – 6067 del 25 novembre 2022, un contributo regionale fino ad un massimo di € 300.000,00 all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta Via Bologna, 148, 10154 Torino TO, C.F./P. IVA 05160100011 per finanziare il Progetto BOVILAT 7.0 per gli anni 2022-23;

4. di dare atto che l'onere complessivo di euro 300.000,00 di cui al presente provvedimento, trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 2022/15796 di € 1.048.240,46 assunto sul capitolo di spesa 166033/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 – annualità 2022 - con la determinazione dirigenziale n. 966/A1701B del 2 dicembre 2022;

5. di approvare, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 12 ottobre 1978 n. 63, lo schema di convenzione tipo tra la Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per l'attuazione del progetto BOVILAT 7.0 per gli anni 2022-2023 (allegato 1);

6. di stabilire che la convenzione tra la Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per l'attuazione del progetto BOVILAT 7.0 per gli anni 2022-2023 decorre a partire dalla data della sua stipulazione e avrà scadenza il 30/9/2023;

7. di stabilire che con successivo provvedimento sarà autorizzata ARPEA, ai sensi della convenzione rep. n. 331 del 31 agosto 2021 e dell'art. 5 della L.R. n. 16/2002, ad erogare il contributo regionale di € 300.000,00 all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, per finanziare il progetto di ricerca "Bovilat 7.0", secondo le condizioni sottoscritte dalle parti in convenzione e previa verifica della regolarità contributiva accertata mediante i canali telematici INPS/INAIL a disposizione (DURC), nonché previa verifica, per il saldo, delle spese sostenute e rendicontate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta nell'attuazione del progetto di ricerca;

8. di prendere atto che, trattandosi di aiuti concessi ai sensi del Regolamento n. 702/2014, si è provveduto:

- ad inserire tale aiuto nel catalogo del Registro degli Aiuti del SIAN istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (SIAN-CAR 1007620) e ad ottenere il codice di registrazione provvisorio del presente aiuto in via di concessione (SIAN-COR 1528231);
- ad eseguire le consultazioni preventive del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 e s.m.i., per quanto riguarda gli altri aiuti di Stato già concessi ai richiedenti (identificativo della richiesta: VERCOR - 21630152) e i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili in applicazione della cosiddetta "regola Deggendorf" (identificativo della richiesta: VERCOR - 21630144);

9. di disporre che, con riferimento a quanto previsto dal decreto 31 maggio 2017, n. 115 avente per oggetto "regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", i dati identificativi degli aiuti concessi con tale provvedimento siano essere prontamente registrati nel registro aiuti del sian istituito presso il ministero delle politiche agricole e forestali e che, a seguito del presente provvedimento, si provvederà a validare, entro le scadenze previste, tali dati nel Registro stesso;

10. di stabilire inoltre che, ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 del d.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE

(A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)

Firmato digitalmente da Gianfranco Latino

Allegato

REP. N.

REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA, PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E DIMOSTRAZIONE "MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEL LATTE BOVINO PRODOTTO NEL TERRITORIO REGIONALE - BOVILAT 7.0".

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, di riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, all'art. 109 (Norme transitorie), dispone che, fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'art. 6 della medesima legge, restano in vigore le disposizioni normative precedenti oggetto di abrogazione da parte della stessa legge ed in particolare la legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63;
- la Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63, allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni e della produttività in agricoltura, per migliorare le tecniche produttive, di trasformazione e commercializzazione ed in generale per favorire la più razionale utilizzazione tecnica, economica ed organizzativa di tutte le risorse impiegate ed

impiegabili in agricoltura, nei settori delle produzioni vegetali, degli allevamenti animali e della lotta contro i parassiti animali e vegetali, possa attuare studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, di attività dimostrative o di lotta fitosanitaria per i singoli comparti produttivi provvedendovi direttamente o avvalendosi, previa convenzione, di Istituti scientifici e di analisi dello Stato, delle Università nonché di laboratori di altri Enti ed istituzioni particolarmente qualificati;

- l'Amministrazione regionale può altresì finanziare studi e ricerche e l'attuazione di programmi per la difesa attiva delle colture agrarie dalle calamità atmosferiche, nonché studi e ricerche relative alla utilizzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, con particolare riguardo alla loro possibile utilizzazione quale fonte di energia;
- si è tenuto conto, altresì, della domanda di innovazione che proviene dal settore agricolo regionale.

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA: la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), rappresentata ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/2008, dal dirigente del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche (produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it), ____, nato a _____, il _____ e domiciliato, ai fini del

presente atto, in C.so Stati Uniti 21, 10128
TORINO,

E

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (PEC izsto@legalmail.it), CF 05160100011 (nel seguito denominato Capofila) che, ai fini della sottoscrizione della presente convenzione, è rappresentato dal rappresentante legale _____, nato a Torino il _____, domiciliato per la carica ricoperta in via Bologna 148, 10154 TORINO, a ciò autorizzato con Delibera del Direttore Generale n. 1, del 7 gennaio 2019, ai sensi del D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 6;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO.

Il Capofila, sulla base delle esigenze in merito espresse dalla Direzione Agricoltura - Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, è disponibile a coordinare e realizzare, nel periodo 1 luglio 2022 - 30 settembre 2023 (secondo il cronoprogramma riportato nel progetto stesso), il progetto di ricerca, sperimentazione e dimostrazione "Monitoraggio della qualità del latte bovino prodotto nel territorio regionale - BOVILAT 7.0",

presentato dal capofila in data 30 giugno 2022,
con coordinatrice e referente scientifica del
progetto _____.

Il progetto è descritto nei documenti agli atti
del Settore che vengono richiamati integralmente
dalla presente convenzione e che la controparte
dichiara pienamente di conoscere ed accettare.

Il progetto "Monitoraggio della qualità del latte
bovino prodotto nel territorio regionale - BOVILAT
7.0" è stato approvato dall'Amministrazione
regionale con _____

ART. 2 - CONTRIBUTO REGIONALE

Il contributo regionale massimo di € _____ è con-
cesso al Capofila per finanziare l'attuazione del
progetto "Monitoraggio della qualità del latte bo-
vino prodotto nel territorio regionale - BOVILAT
7.0" per gli anni 2022-2023.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre a partire dalla data della sua stipulazione e avrà scadenza in data 30 settembre 2023. Verranno, tuttavia, ricomprese tutte le spese connesse alle attività effettuate a partire dal 1 luglio 2022, ancorché risultassero antecedenti alla data di stipulazione della presente convenzione, al fine di garantire continuità alle attività di monitoraggio del latte.

La scadenza di cui al punto precedente potrà essere prorogata qualora, per comprovati motivi, l'attività non possa essere conclusa entro i termini previsti nella proposta progettuale ammessa a finanziamento. La proroga potrà essere concessa a seguito di richiesta scritta presentata dal Capofila all'Amministrazione regionale, entro il termine di durata della convenzione medesima.

ART. 4 - MODALITA' E PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Dopo la stipula della convenzione, il contributo regionale di cui all'art. 2 potrà essere liquidato secondo le seguenti modalità:

- acconto fino ad un massimo del 50% del contributo regionale concesso, erogato alla realizzazione del 50% del progetto di ricerca;

- saldo del contributo regionale concesso, erogato alla realizzazione della restante parte del progetto di ricerca, ovvero del 100% del progetto di ricerca.

L'acconto sarà liquidato a seguito di presentazione al Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, da parte del capofila, di una richiesta di liquidazione "*dell'acconto del contributo regionale concesso*", a fronte dell'effettivo svolgimento di una parte dell'attività, corrispondente all'importo dell'acconto richiesto e debitamente documentata con specifica relazione scientifica.

Il capofila, ai fini della liquidazione del saldo del contributo regionale concesso, dovrà presentare al Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, entro la scadenza della presente convenzione, la richiesta di liquidazione "*del saldo del contributo regionale concesso*", unitamente alla seguente documentazione, sottoscritta dalla coordinatrice del progetto:

- relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati ottenuti;
- sintesi dei risultati ottenuti, da inserire nella pagina web dedicata al progetto;
- eventuale specifico materiale divulgativo dei risultati raggiunti più significativi al fine della divulgazione tra gli operatori agricoli;

- rendiconto contabile delle spese effettivamente sostenute per l'attuazione del progetto di ricerca, secondo lo schema di rendicontazione approvato con DD 702 del 16/7/2018. Il rendiconto contabile, che comprende anche i rapporti economici con gli altri partner di progetto, deve essere approvato dall'organo deliberante dell'Istituto che funge da soggetto capofila (Direttore Generale). La documentazione contabile giustificativa relativa a tali spese resta agli atti del soggetto capofila per almeno 5 anni ed è a disposizione per i successivi controlli.

Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere trasmessi in formato PDF tramite PEC, salvo il rendiconto contabile che dovrà essere inviato anche tramite posta elettronica convenzionale ed in formato excel o similare.

Nella richiesta di liquidazione dell'acconto e del saldo del contributo regionale concesso, dovranno essere riportate le coordinate bancarie (codice IBAN) dell'Istituto per l'erogazione del contributo regionale utilizzando il conto di contabilità speciale tra enti pubblici.

La liquidazione del contributo regionale concesso è subordinata alla regolare esecuzione del progetto stesso, così come approvato nella Determinazione Dirigenziale di approvazione del medesimo ed alle condizioni stabilite nella presente convenzione.

Qualora la documentazione trasmessa non sia ritenuta sufficiente o coerente con i contenuti della proposta progettuale approvata, il Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche può richiedere, per iscritto, chiarimenti ed integrazioni al soggetto capofila.

ART. 4bis - GESTIONE SCOSTAMENTI FINANZIARI TRA PREVISIONALE E CONSUNTIVO DI PROGETTO

L'aumento della spesa complessiva rendicontata rispetto al preventivato in sede di approvazione del progetto di ricerca non comporta un aumento o una revisione del contributo concesso.

Gli aumenti di contributo rendicontato rispetto al preventivato, per singolo partecipante e per singola area di spesa (personale, materiale e reagenti, collaborazioni ecc..), restano a carico dei soggetti partecipanti al progetto che li hanno sostenuti e rendicontati, salvo che nel corso di esecuzione del progetto stesso, non venga richiesta formalmente una variazione di progetto per tener conto di eventuali scostamenti nel frattempo

intervvenuti e per valutare anche un'eventuale rimodulazione dei costi tra i soggetti partecipanti, fermo restando il totale del contributo concesso e fatto salvo quanto espresso nel periodo successivo.

In rendicontazione lo scostamento della spesa sostenuta e del relativo contributo regionale, così come ripartito nella scheda progettuale per singolo partecipante e per singola area di spesa, è ammesso anche senza aver preventivamente presentato una richiesta formale di variazione di progetto, qualora tale scostamento sia contenuto entro il limite del 10%. Pertanto, superamenti del contributo regionale richiesto per singola area di spesa e contenuti entro la predetta soglia del 10%, possono venire compensati da eventuali corrispondenti diminuzioni in altre aree di spesa (anch'esse entro il limite del 10%), sia del medesimo partecipante che di altri. La quota di contributo in aumento ed eccedente tale limite del 10% non può essere oggetto di compensazione.

E' onere del capofila ripartire il contributo regionale concesso ed erogato al progetto tra i partecipanti al progetto medesimo, nel rispetto del criterio di applicazione della predetta soglia del 10% anche per singolo partecipante e per singola area di spesa in cui si articola la scheda progettuale.

ART. 5 - PUBBLICITA' DEI RISULTATI DELLA RICERCA

I risultati della ricerca sono di proprietà della Regione Piemonte e del gruppo di ricerca partecipante al programma e verranno messi a disposizione tramite le pagine internet e/o specifiche pubblicazioni.

Il gruppo di ricerca, coordinato dal Capofila ad ultimazione della ricerca o in fase intermedia della stessa qualora i dati ottenuti siano particolarmente significativi, è tenuto a presentare i risultati del progetto nei modi e nelle forme concordate con la Regione Piemonte.

Il gruppo di ricerca, coordinato dal Capofila, ad avvenuta consegna della documentazione di cui all'articolo 4, potrà divulgare i risultati complessivi del progetto, citando la Regione Piemonte come Ente finanziatore.

Al fine di rispettare quanto previsto dal Reg. (UE) 702/2014 in materia di compatibilità degli Aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale con il mercato interno, il gruppo di ricerca si impegna formalmente a mettere a disposizione i risultati su Internet dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima e a mantenere tali risultati a disposizione su Internet per un periodo

di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato.

ART. 6 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E PENALITA'

Qualora, dopo lo scadere dei termini previsti dal precedente articolo 3, si verificano ritardi nell'esecuzione del progetto e/o nella trasmissione della documentazione di cui al precedente articolo 4, ma ne sia assicurata la conclusione entro una nuova data fissata dal Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, potrà essere applicata, a carico del capofila, una penale pari al 5% del contributo regionale concesso per il progetto di ricerca.

Qualora, dopo la data di cui sopra, non venga concluso il progetto e/o non ne venga trasmessa la documentazione, la convenzione si intende automaticamente risolta. In tal caso l'Amministrazione regionale non procederà al pagamento del contributo regionale e richiederà la restituzione delle somme eventualmente già corrisposte, maggiorate degli interessi legali correnti.

Qualora il progetto venga svolto soltanto in parte e tale attività possa essere ritenuta significativa da parte del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, a condizione che le attività effettivamente realizzate siano regolarmente documentate, la Regione Piemonte

potrà riconoscere la parte delle spese commisurata alle prestazioni fornite.

Ogni variazione quantitativa del progetto (aumento o diminuzione di un'attività prevista), dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione regionale ed approvata da quest'ultima con atto scritto, pena la decadenza dai benefici della presente convenzione.

Ogni modifica relativa alla tipologia di attività previste dal programma di attività dovrà essere approvata con Determinazione Dirigenziale.

Ogni modifica della presente convenzione dovrà essere approvata da determinazione dirigenziale con contestuale stipula di atto aggiuntivo alla presente convenzione o di nuova convenzione che sostituisce la precedente.

Le variazioni e le modifiche al progetto e/o alla presente convenzione non possono comportare l'aumento del contributo concesso al momento dell'approvazione del progetto stesso.

ART. 7 - CLAUSOLA CONTRATTUALE

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dalla convenzione per motivi di interesse generale, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da notificare al Capofila. In tal caso il Capofila si impegna a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato

recesso.

ART. 8 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Le parti contraenti dichiarano di conoscere i contenuti e di accettare gli obblighi di condotta definiti nel Codice di comportamento della Regione di cui al presente link:

http://trasparenza.regione.piemonte.it/documents/97326/620130/codice+di+comportamento.pdf/97cc18f3-d5ff-4d1e-84c2-e8677f976260?redirect=http%3A%2F%2Ftrasparenza.regione.piemonte.it%2Fpiano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza%3Fp_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D97326%26_3_keywords%3Dcodice%2Bdi%2Bcondotta%26_3_randomNamespace%3Dctem%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fpiano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza%26_3_namespace%3D_3_____, e di vigilare

sull'osservanza del medesimo.

La violazione degli obblighi disposti dal Codice di comportamento comporta la risoluzione del rapporto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Regione Piemonte ha adottato per il triennio 2021-2023 un proprio Piano triennale di prevenzione

della corruzione, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'ente al presente link <http://trasparenza.regione.piemonte.it/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza> che prevede l'attuazione di misure specifiche atte a prevenire eventuali comportamenti corruttivi: il Capofila dichiara di conoscere e si impegna a diffondere all'interno della propria struttura i contenuti del Codice presso i propri dipendenti, i propri consulenti e presso tutti coloro che operano nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione, per quanto applicabili.

ART.9 - REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR).

Il Settore e il Capofila, in relazione alle parti di loro competenza, danno reciproco atto del rispetto della normativa di cui al "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), di seguito GDPR".

ART. 10 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

I dati personali relativi ai sottoscrittori della presente convenzione saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR.

Pertanto i dati personali riferiti ai sottoscrittori verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, di pertinenza, di non eccedenza, di liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella convenzione e comunicati al Settore.

Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dall'articolo 47 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63. I dati acquisiti a seguito della presente informativa per la stipulazione della convenzione tra la Regione Piemonte e il Capofila al fine dell'assegnazione dei contributi saranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e per le quali vengono comunicati.

L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità di procedere alla stipulazione della convenzione.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it

Piazza Castello 165, 10121 Torino.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il dirigente responsabile *pro-tempore* del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, domiciliato presso la sede operativa del Settore, corso Stati Uniti 21 - 10128 Torino. Il responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte (comunicazione@csi.it - protocollo@cert.csi.it). I dati dei sottoscrittori saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti ai sottoscrittori in qualità di interessati.

I dati personali sono conservati, per quindici anni come previsto dal piano di fascicolazione e conservazione della Direzione Agricoltura.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I sottoscrittori potranno esercitare i diritti

previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei loro dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati personali: garante@gpdp.it).

ART. 11 - APPLICAZIONE DELL'ART. 53, COMMA 16-TER
DEL D.Lgs. 165/2001

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, il Capofila si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato e autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Piemonte che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di

lavoro.

Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti ed il divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 12 - CUP

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 144/99 e dalla Legge n. 3/2003 recanti disposizioni in materia di progetti di investimento pubblico è stato assegnato al progetto in oggetto il seguente codice CUP n. **J15F21001250002**. Tale codice dovrà essere indicato

in tutte le comunicazioni e gli atti inviati alla Regione Piemonte.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Tribunale civile di Torino.

ART. 14 - ONERI DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e i conseguenti oneri saranno a carico del Capofila.

Le spese di bollo della presente convenzione sono a carico del Capofila. Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà.

Letto, confermato e sottoscritto.

REGIONE PIEMONTE - SETTORE PRODUZIONI A GRARIE E ZOOTECHNICHE

Dott.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL
PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA - Il

Rappresentante legale - dott.